**Accesso civico**

**Dove rivolgersi:**

in segreteria con richiesta rivolta al dirigente scolastico in qualità di responsabile della trasparenza

**Destinatari:**  
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale. 

**Termini di presentazione:**  
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

**Documentazione:**  
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:   
- tramite posta elettronica all’indirizzo: noic812006struzione.it – noic812006ec.istruzione.it  
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Vicolo Asilo, 3 – 28078 Romagnano Sesia  
- direttamente presso gli uffici relazioni con il pubblico.

**Descrizione del procedimento:**  
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.   
  
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole).   
  
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.   
  
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.   
  
Tutela dell'accesso civico   
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

**Normativa di Riferimento:**   
[Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33)

Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97

Nota 13225 del 29.12.2017 USR Piemonte